



Ufficio Giustizia Sportiva

Giudice Unico

Al Presidente ed ai Consiglieri Federali

Al tesserato Felisa Stefano

e.p.c. alla Segreteria Sportiva

Oggetto: Delibera 02_2022 del 10/04/2022

Premesso che:

- in data 07/04/2022 sulla mail dedicata a codesto ufficio giungeva una richiesta di giudizio a firma del Presidente dell'Associazione SDI nella quale venivano evidenziati commenti poco urbani effettuati dal tesserato Felisa Stefano nei confronti dello stesso presidente al quale in un passaggio veniva affibbiato il termine "Minchione";
- Tale insulto avveniva su un social, sebbene in discussione privata, al quale avevano accesso oltre alle due persone interessate anche altri tesserati SDI;
- La discussione avveniva a seguito di analisi effettuata su una modifica di regolamento da mesi in vigore in quanto già pubblicata sull'apposito sito;
- Nella richiesta il Presidente SDI chiedeva di considerare "l'ammonizione con diffida" nei confronti del tesserato e del suo presidente ASA di riferimento.

Diritto:

La questione oltre che ad essere trattata dal codice civile per quanto riguarda l'insulto viene analizzata anche dal Regolamento Giustizia e Disciplina 2022. Insulti, offese, parolacce, ingiurie sono state depenalizzate e non sono più considerate reato penale ma continuano a valere come illecito civile. Gli insulti sui "social" **non sono consentiti** neppure nel caso in cui la persona in questione non venga menzionata. Trattasi di illecito anche se non viene fornito alcun nome, basta che sia ragionevolmente attribuibile ad una persona. A stabilirlo è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione valida anche quando l'offesa fosse costruita all'interno di una conversazione privata. Dal punto di vista sportivo ed associativo, visto che ci si muove in un ambito in cui l'educazione ed il rispetto delle regole delle istituzioni dovrebbero essere corsia

preferenziale, la denigrazione di una persona ed a maggior ragione di un Presidente sarebbero non solo da respingere con fermezza ma anche oggetto di intervento sanzionatorio. Diversa è la responsabilità dell'ASA di appartenenza e del rispettivo presidente, correo solo in caso di cosciente danno sportivo procurato o per negligente incuria quando pur sapendo non si sono presi provvedimenti correttivi.

PQM

Si decide di:

1. Infliggere, come richiesto, nei confronti del tesserato Felisa Stefano la sanzione dell' Ammonizione con Diffida per l'offesa proferita nei confronti del Presidente SDI;
2. Incaricare la segreteria sportiva della diffusione ed affissione sul sito istituzionale della presente delibera impugnabile nei tempi e modi prescritti.

Dal suo ufficio il Giudice Unico Claudio Ceccon

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge